

Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza

Roma, 19 febbraio 2018

Sommario

PREVIDENZA

A – CONTRIBUTUZIONE DOVUTA DA ARTIGIANI E COMMERCianti PER L'ANNO 2018 (CIRCOLARE INPS N. 27/2018)

B – RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2018 DEI REQUISITI ECONOMICI E DELLA MISURA DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI AI FINI ISEE

C – PREMIO DI 800 EURO PER LA NASCITA O ADOZIONE – ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 12 DICEMBRE 2017 (MESSAGGIO INPS N. 661/2018)

D – RICERCA DEL REQUISITO DELLE TREDICI SETTIMANE DI CONTRIBUTIONE PER L'ACCESSO ALLA NASPI – CHIARIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MATERNITÀ OBBLIGATORIA E PERIODI DI CONGEDO PARENTALE (MESSAGGIO INPS N. 710/2018)

PREVIDENZA

A – CONTRIBUZIONE DOVUTA DA ARTIGIANI E COMMERCianti PER L'ANNO 2018 (CIRC. INPS N° 27/2018)

A seguito della disposizione contenuta nella Legge n° 214/11, art. 24, comma 22, le aliquote contributive sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti per ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2018 sono pari al 24%. Anche per l'anno 2018 continuano ad applicarsi le agevolazioni disposte:

- ✚ per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, per i quali, a richiesta, il contributo può essere applicato nella misura della metà (art. 59, comma 15, Legge n° 449/97);
- ✚ per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni (art. 1, comma 2, Legge n° 233/90)

Solo per gli iscritti alla gestione commercianti, all'aliquota contributiva dovrà essere sommata l'aliquota aggiuntiva dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (art. 5, D.Lgs. n° 207/96). Tale obbligo è stato prorogato fino al 31 Dicembre 2018. Inoltre, viene ricordato che il contributo dovuto per le prestazioni di maternità, è pari ad €. 0,62 mensili.

1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

Per l'anno 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **€. 15.710,00**. Tale valore è stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n° 233, - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° Gennaio 2018 (€. 48,20) ed aggiungendo al prodotto l'importo di €. 671,39, così come disposto dall'art. 6 della Legge 31 dicembre 1991, n° 415. La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere pertanto calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	21%	21,09%

La riduzione delle aliquote contributive al 21% (artigiani) e al 21,09% (commercianti) per i collaboratori, è applicabile fino a tutto il mese in cui i soggetti interessati compiono 21 anni.

Il contributo minimo annuo per l'anno 2018 è quindi così determinato:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€. 3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità)	€. 3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€. 3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità)	€. 3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese come di seguito indicato:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 314,82 (314,20 IVS + 0,62 maternità)	€ 316,00 (315,38 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 275,55 (274,93 IVS + 0,62 maternità)	€ 276,72 (276,10 IVS + 0,62 maternità)

L'INPS ha precisato che il minimale di reddito ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

2 - Contributi sul reddito eccedente il minimale

Viene ricordato che il contributo per l'anno 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare Inps n. 102/2003) prodotti nel 2018, per la quota eccedente il predetto minimale di €. 15.710,00 annui e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di **€. 46.630,00**. Per redditi superiori a €. 46.630,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale (art. 3ter, Legge n° 438/92).

Le aliquote contributive sono le seguenti:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	Fino a €. 46.630,00	24%	24,09%
	Da €. 46.630,00	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino a €. 46.630,00	21%	21,09%
	Da €. 46.630,00	22%	22,09%

Il contributo in argomento, denominato contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018.

3 - Reddito imponibile massimo

Come è noto, il comma 4, dell'art. 1, della Legge n° 233/90 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite (per il 2018 €. 46.630,00) viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso. Pertanto, per l'anno 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a **€. 77.717,00** (€. 46.630,00 più €. 31.087,00). L'Istituto ha ricordato, che quelli sopraindicati sono i limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non a massimali globali da riferire all'impresa stessa. Detti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alle gestioni con decorrenza anteriore al 1° Gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Mentre, per quanto disposto dall'art. 2, comma 18, Legge n° 335/95, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995, iscritti con decorrenza Gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2018 è pari ad **€. 101.427,00**. Tale massimale non è frazionabile a mese. Pertanto,

considerato che le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto, di conseguenza, il contributo massimo annuo 2018 è il seguente:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 18.962,95 (46.630,00 * 24% + 31.087,00 * 25%)	€ 19.032,90 (46.630,00 * 24% + 31.087,00 * 25%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 16.631,44 (46.630,00 * 21% + 31.087,00 * 22%)	€ 16.701,39 (46.630,00 * 21% + 31.087,00 * 22%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 Dicembre 1995

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 24.890,45 (46.630,00 * 24% + 54.797,00 * 25%)	€ 24.981,73 (46.630,00 * 24% + 54.797,00 * 25%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 21.847,64 (46.630,00 * 21% + 54.797,00 * 22%)	€ 21.946,36 (46.630,00 * 21,09% + 54.797,00 * 22,09%)

4 - Contribuzione a saldo

La Legge n° 438/92 ha stabilito che, dall'anno 1993 il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è:

- calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2018 - ai redditi 2018, da denunciare al fisco nel 2019).

Di conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Per ciò che riguarda l'imponibile contributivo, l'Istituto ha richiamato le disposizioni impartite con circ. INPS n° 102/03.

5 - Imprese con collaboratori

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, l'INPS ha ricordato che i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- ✚ **imprese familiari legalmente costituite:** sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (art. 230-bis c.c., art. 5, comma 4, DPR n° 917/86);
- ✚ **aziende non costituite in imprese familiari:** il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (art. 1, comma 5, Legge n° 233/90).

6 - Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

L'INPS ha ricordato che coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, iscritti alla Gestione dei Commercianti, **non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito** (circolare. Inps n° 12/2004). Pertanto, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito **maggiorati dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità che è pari a €. 0,62 mensili.**

7 – Regime contributivo agevolato (Legge 190/2014, come modificato dalla Legge 208/2015)

Considerato che la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2018, con la medesima portata già illustrata dall'Istituto con circ. 35/2016 per 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio.

Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che le circolari nn. 29/2015 e 35/2016 hanno chiarito la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, l'INPS ha precisato quanto segue:

- ✚ il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare n. 35/2016), si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso;
- ✚ i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018;
- ✚ i soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

8 - Termini e modalità di pagamento

Gli artigiani e commercianti devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificati F24, alle seguenti scadenze:

- 16 Maggio 2018, 21 Agosto 2018, 16 Novembre 2018 e 18 Febbraio 2019 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di Saldo 2017, primo Acconto 2018 e secondo Acconto 2018.

Nella circolare viene ricordato che, già dall'anno 2013 l'INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto tali informazioni possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione contenuta nel "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti – "Dati del Mod. F24", attraverso la quale è possibile visualizzare e stampare, in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento (prec. Msg. INPS nn° 5769/2012 e 11762/2013).

B – RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2018 DEI REQUISITI ECONOMICI E DELLA MISURA DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI AI FINI ISEE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia, ha comunicato che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per l'anno 2018 da applicarsi all'assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità, è pari al 1,1%.

Pertanto:

- a) **l'assegno mensile per il nucleo familiare** ai sensi dell'art. 65, Legge n. 449/1999 e s.m.i., da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018 è pari, nella misura intera, a Euro 142,85. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a Euro 8.652,11.
- b) **l'assegno mensile di maternità** ai sensi dell'art. 74, Legge n.151/2000, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 342,62; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a Euro 17.141,45.

C – PREMIO DI 800 EURO PER LA NASCITA O ADOZIONE – ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MILANO DEL 12 DICEMBRE 2017 (MESSAGGIO INPS N. 661/2018)

L'INPS ha reso noto che con Ordinanza del Tribunale di Milano n. 609/2017 è stato accolto il ricorso avverso le indicazioni fornite dall'Istituto nelle circolari nn. 39/2017, 61/2017 e 78/2017, in materia di "Premio alla nascita", nella parte in cui è stato limitato l'accesso al predetto beneficio economico ad alcune categorie di donne straniere e precisamente alle donne titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 30/2007.

Con il messaggio in esame n. 661/2018, al fine di ottemperare all'Ordinanza sopra citata, l'Istituto ha fornito le prime istruzioni per l'estensione del beneficio nei termini disposti dal Tribunale. In tal senso la procedura di presentazione telematica della domanda è stata conseguentemente implementata.

Le domande di premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, saranno oggetto di riesame alla luce dell'Ordinanza n. 609/2017.

L'INPS ha precisato che il **riesame** della domanda sarà effettuato su **istanza della richiedente** da presentarsi alla Struttura territoriale competente utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Istituto (file allegato al Msg. 661/2018). La Sede competente valuterà, in base alla citata Ordinanza, la sussistenza degli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.

I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all'esito del giudizio di impugnazione del citato provvedimento giudiziale da parte dell'Istituto, emergerà un diverso orientamento giurisprudenziale.

C – RICERCA DEL REQUISITO DELLE TREDICI SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE PER L'ACCESSO ALLA NASPI – CHIARIMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI FIGURATIVI PER MATERNITÀ OBBLIGATORIA E PERIODI DI CONGEDO PARENTALE (MESSAGGIO INPS N. 710/2018)

Con il messaggio n. 710/2018, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini della ricerca del requisito delle 13 settimane di contribuzione per l'accesso alla prestazione NASpI, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di congedo parentale.

Nel richiamare le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 94/2017, paragr. 2.2, lett. b), l'Istituto ha precisato che, ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, si considerano utili:

- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili di cui sopra, sia nell'ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria

inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nelle ipotesi in cui l'astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

- i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Pertanto, l'Istituto ha fatto presente che, **non si dovrà procedere alla neutralizzazione** né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria, né dei periodi di congedo parentale, in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l'accesso alla NASpI.